

Roma, 20 giugno 2023

Prot. N. 153/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Conversione in legge DL. 44/2023 (Decreto PA)*Care colleghe e cari colleghi,*

in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vi inviamo, in allegato, il testo del disegno di legge AS 747 di conversione del decreto-legge n. 44/2023 (cd. Decreto PA) licenziato oggi in via definitiva anche dal Senato. Vi segnaliamo, a seguire, le principali modifiche apportate durante l'iter parlamentare di conversione del decreto.

Graduatorie

Come già preannunciato con nota Prot. 149/2023/SG, nel passaggio alla Camera è stato introdotto l'articolo 1-bis che al comma 1 lettera a) punto 2), in modifica del comma 5-ter dell'articolo 35 del D.lgs. 165/2001, prevede che **nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi**. La novella specifica inoltre che in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro 6 mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti della percentuale indicata.

Abbiamo sin da subito segnalato come tale modifica, considerati i lunghi tempi necessari per l'espletamento dei concorsi, potrebbe determinare conseguenze pesantissime per tutti gli Enti della P. A. ed in particolare per le Aziende e gli Enti del SSN i quali, già in stato di grave e certificata carenza di organico di personale (sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo) non potendo attingere alle graduatorie di merito già disponibili a livello nazionale, saranno costrette ad avviare nuovi concorsi con serio pregiudizio sia per i tempi di erogazione dei LEA, sia per l'inutile aumento dei costi a carico delle stesse Amministrazioni. Per tali ragioni con nota unitaria inviata il 14 giugno u.s. ai Ministri competenti abbiamo prontamente chiesto di prevedere l'abrogazione della norma attraverso il primo provvedimento di legge utile e di emanare, nelle more, una circolare che nell'immediato senza soluzione di continuità faccia salve le graduatorie degli idonei vigenti al fine di non arrestare il percorso di potenziamento della Pubblica Amministrazione, ed in particolare del SSN. Come anticipato, in accoglimento delle nostre pressanti istanze, in un apposito parere dell'Ufficio legislativo della PA (che però andrà ricondotto all'interno di una apposita circolare del Ministero della PA) è stato previsto che la norma introdotta non sarà applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure

particolari come quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell'istituto superiore della sanità e il personale in regime pubblicistico e che, inoltre, gli effetti della norma troveranno efficacia per le funzioni centrali e locali solo rispetto alle graduatorie dei concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 44/2023. È altresì specificato nel parere che le aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale e il personale della ricerca dell'istituto superiore della sanità rimarranno comunque esclusi da tale applicazione anche successivamente alla conversione in legge del DL 44/2023.

Il parere, affinché produca gli effetti auspicati, dovrà essere ricondotto in apposita circolare applicativa del Ministero della salute sulla quale vi daremo tempestiva informazione, non appena verrà adottata.

Progressioni verticali in regime transitorio

L'art. 1 bis comma 1 lettera d) modifica l'art. 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 prevedendo in materia di progressioni verticali in regime transitorio che le tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi ordinamenti, già definite nei CCNL di comparto 2019 - 2021, valutino i requisiti di esperienza e professionalità maturati ed effettivamente utilizzati dalle amministrazioni (non più solo dalla amministrazione di appartenenza, come previsto nel testo previgente) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area o categoria dall'esterno. La norma, sostituendo il riferimento all'amministrazione di appartenenza con il riferimento ad una pluralità di amministrazioni, non necessariamente di appartenenza, consente l'applicazione delle tabelle anche per il personale, come quello in posizione di distacco o di comando, che svolge servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e consente di valorizzare l'attività svolta a tempo determinato nelle amministrazioni non di appartenenza. Alla luce delle modifiche apportate occorre quindi vigilare, a livello sindacale, affinché l'esperienza professionale dei dipendenti in comando e a tempo determinato sia correttamente valorizzata nei criteri definiti dalle amministrazioni previo confronto, ai fini delle progressioni verticali.

Disciplina dell'aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici

L'articolo 1, comma 12-quater, intervenendo a modificare l'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2010, eleva da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici - periodo rinnovabile per una sola volta - anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Apprendistato e contratto di formazione lavoro per assunzione di giovani laureati

L'art. 3-ter, al fine di favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione, prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2026 di assumere giovani laureati, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili dall'amministrazione, sia con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato con durata massima di 36 mesi o, attraverso apposite convenzioni,

studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari.

Nello specifico, per quanto riguarda il reclutamento con il contratto di apprendistato, i candidati sono individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, prevedendo una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e le eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso di specifiche competenze, ai sensi dell'art. 35-quater, comma 1, lett. a), secondo periodo, D.lgs. 165/2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

La stessa norma prevede che sempre fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabiliti i contenuti omogenei delle convenzioni.

Il personale assunto con apprendistato o con contratto di formazione lavoro tramite convenzione è inquadrato nell'area dei funzionari.

Alla scadenza dei predetti contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate.

I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Formazione del personale nel Piano integrato di attività e organizzazione

L'art. 1 comma 14-sexies integra la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO) prevista dall'art. 6 del DL 80/2021 prevedendo che nell'ambito della sezione relativa alla formazione del personale (ossia la sezione su Organizzazione e capitale umano), le amministrazioni devono indicare, quali elementi necessari, gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato e dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine, le amministrazioni individuano al proprio interno i dirigenti e i funzionari aventi competenze e

conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente e di tutor, per i quali sono previsti specifici percorsi formativi.

Disposizioni in materia di responsabilità erariale

L'art. 1, comma 12- quinquies, lett. a) proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

Modifiche in materia di concorsi pubblici

Concorsi pubblici su base territoriale

L'art. 1-bis, comma 1, lett. b), inserendo l'art. 35.1 nel corpo del d.lgs. 165/2001 prevede la possibilità di svolgere i concorsi unici su base territoriale. In tali casi, i bandi di concorso devono prevedere che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto al profilo prescelto, per non più di un ambito territoriale.

I posti non assegnati in ciascun ambito territoriale possono essere coperti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei per il medesimo profilo richiesto.

Concorsi per profili non apicali

L'art. 1-bis, comma 1, lett. c), prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

Riserve

L'art. 1 comma 9-bis prevede che a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche, dalle aziende speciali e dagli enti locali. Se la riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, aziende o ente oppure sono utilizzate nel caso in cui si proceda ad ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Restano ferme le quote di riserva fissate dalle seguenti disposizioni:

- le quote di riserva previste dalla l. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette;

- le quote di riserva previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono complessivamente superare la metà dei posti banditi nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto (ex art. 5, c. 1, D.P.R. 3/1957);
- la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno nell'ambito delle procedure comparative finalizzate alle progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse (ex art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 165/2001).

L'art. 1 comma 14 septies con riferimento alle quote di riserva previste dall'articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette, dispone sia per il settore pubblico che per quello privato, la possibilità di individuare eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Si ricorda che ai sensi del citato art. 3 legge 68/1999 le quote sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

Dirigenza pubblica

L'art. 1 comma 4-bis prevede che le amministrazioni possono procedere al trattenimento in servizio (in deroga alle disposizioni dell'art. 5, comma 9, Dl. 95/2012) del personale dirigenziale con incarichi conferiti con decreto del Presidente della Repubblica (art. 19, comma 3, D.lgs. 165/2001), nonché del personale dirigenziale con incarichi conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 19, comma 4, D.lgs. 165/2001). Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026.

NORME DI INTERESSE PER IL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

- L'art. 1, comma 4, lett. b-bis), prevede che, al fine di garantire la necessaria speditezza nel reclutamento di personale di cui alla tabella B allegato 2 del Dl. 44/2023, le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità.
- L'art. 1 comma 3-bis autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 125 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, per il reclutamento di 85 unità, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile.
- L'art. 1 comma 5 prevedeva già che la Presidenza del Consiglio dei ministri potenziasse con nuove assunzioni il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità,

ma nel corso della conversione in legge del DL 44/2023 è stata fissata una forbice di riserva dei posti non inferiore al 10% e non superiore al 30% dei posti banditi destinata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 68/1999.

- L'art. 6 comma 5-bis autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.
- L'art. 7-ter autorizza il Ministero della difesa ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (che passa così da 145 a 165 unità di personale). La disposizione autorizza anche il conferimento di un ulteriore incarico di responsabile di ufficio di diretta collaborazione, oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente.
- L'art. 20 comma 3-septies autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali (art. 18 CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021), ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 20 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità. L'autorizzazione è funzionale alle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento da parte del Dipartimento del Tesoro delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7-2024 e ai negoziati europei e internazionali.
- Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, l'art. 22 commi 7-ter e 7-quater prevedono l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica, nonché l'assegnazione presso il medesimo Dipartimento di un contingente di 30 unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui sopra possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti percentuali fissati per i dirigenti non appartenenti ai ruoli o per gli incarichi conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione (art. 19, commi 7-ter e 7-quater, D.lgs. 165/2001).

NORME DI INTERESSE PER IL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

Esclusione dal tetto al salario accessorio delle spese di personale per contratti a tempi determinato correlati al PNRR

L'art. 3 comma 3 esclude dai limiti al tetto del salario accessorio, ovvero dalle disposizioni previste dall'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017, le assunzioni a tempo determinato di specifiche professionalità, ai fini della realizzazione degli interventi legati al PNRR, per i comuni (art. 31-bis, Dl. 152/2021). Nello specifico, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti PNRR possono assumere con contratto a tempo determinato, in deroga all'art. 9, co. 28, Dl. 78/2010, e all'art. 259, comma 6, D.lgs. 267/2000, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al Dl. 152/2021. La spesa di personale derivante dall'applicazione della norma, a seguito della modifica introdotta in fase di conversione del decreto, non rileva ai fini dell'art. 23, co. 2, D.lgs. 75/2017.

Polizia Locale – Sperimentazione Taser

L'articolo 17-bis, comma 1, modificando l'art. 19 comma 1 bis del D.L. 113/2018, stabilisce che la sperimentazione dell'utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia locale possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che in tali comuni sia stata istituita una armeria per la custodia delle armi. Fino ad un numero di 15 armi è sufficiente la custodia in armadi corazzati.

Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 19 del D.L. 113/2018 ha attribuito ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti la facoltà di dotare di armi comuni ad "impulsi elettrici", in via sperimentale e per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale. Il successivo comma 1-bis, oggetto di modifica da parte della norma in commento, aveva previsto che la sperimentazione potesse essere estesa anche ad altri comuni che rientravano nei parametri "connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità", definiti con decreto del Ministro dell'interno previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

La norma introdotta in fase di conversione del decreto 44/2023 elimina il rinvio al decreto ministeriale per la definizione dei parametri in relazione ai quali la sperimentazione può essere estesa ai comuni più piccoli e provvede contestualmente ad individuare direttamente i seguenti requisiti che tali comuni devono avere per poter sperimentare i taser:

- popolazione di almeno 20.000 abitanti
- istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale; nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, le armi sono custodite negli appositi armadi metallici.

Requisiti per l'accesso all'impiego presso gli enti territoriali

L'art. 3 comma 5 bis prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei Comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l'accesso all'impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Utilizzo di personale presso comuni con meno di 15.000 abitanti

L'art. 3, comma 6-bis, modificando l'art. 1, comma 557, l. 311/2004 (legge finanziaria 2005), eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali

L'art. 3 comma 1 bis esclude i titolari di cariche e elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall'obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese.

Quote di riserva in concorsi per l'accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione

L'art. 3 comma 5 ter prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano prevedere, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti nell'ambito dei territori delle suddette regioni in relazione ad eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.

Disposizioni relative al vice segretario comunale

L'art. 3 comma 6-quater estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. A tal fine, si ricorda che fino al 31 dicembre 2023 nei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti ovvero popolazione complessiva fino a 10 mila abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro

convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Il funzionario deve essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato, e dovrà assolvere un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante corsi specifici.

Assunzioni tirocinanti delle amministrazioni comunali Regione Calabria

L'art. 3 comma 3-bis autorizza le amministrazioni comunali della regione Calabria ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente. L'inquadramento avviene previo superamento di prova selettiva e può realizzarsi in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché anche in sovrannumero rispetto alle relative piante organiche.

Il successivo comma 3-ter stabilisce che tali inquadramenti possono essere finalizzati anche ad attuare i progetti del PNRR, e i relativi adempimenti, nonché ad affrontare l'emergenza idrogeologica, rispetto al personale che ha acquisito negli anni esperienza lavorativa adeguata e competenza necessaria all'attuazione degli interventi disposti in tali progetti, ossia con riferimento ad iniziative finalizzate a superare tale emergenza.

Le modalità di attuazione della norma in esame sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

A tal fine, i comuni interessati provvedono a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità illustrate, il cui costo non è sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 201936, e a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli


All: DDL AS 747